

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO ED OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

**AIG Foundation Investments** (di seguito il “Contratto”) è un Contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked a premio unico, con la possibilità di versamento di Premi Unici Aggiuntivi. Con il Contratto AIG Life (Ireland) Limited (di seguito, la “Società”) a fronte del versamento del Premio Unico Iniziale e di eventuali Premi Unici Aggiuntivi si obbliga alle seguenti prestazioni assicurative.

#### **a) Capitale**

Trattandosi di polizza a vita intera, finché l'Assicurato, o in caso di due Assicurati, l'ultimo degli Assicurati, è in vita, all'investitore-contraente che esercita il Riscatto totale viene corrisposto un capitale equivalente al controvalore delle Quote attribuite al Contratto, determinato secondo le modalità descritte al successivo art.10 (Riscatto totale). Il capitale può anche essere corrisposto in parte a seguito della richiesta di Riscatto parziale da parte dell'investitore-contraente secondo quanto descritto al successivo art. 11 (Riscatto parziale).

#### **b) Pagamento di somme periodiche**

In caso di vita dell'Assicurato ed a condizione che siano trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla decorrenza del Contratto e ai sensi dei successivi artt. 3.2 (Operazioni successive alla conclusione del Contratto) e 11 (Riscatto parziale) relativamente al Giorno di Valorizzazione a seconda della categoria di Fondi Interni e all'importo minimo di riscatto parziale consentito, l'investitore-contraente potrà richiedere il pagamento di somme periodiche, attraverso un piano di riscatti programmati del capitale, la cui durata sarà stabilita dall'investitore-contraente stesso, fino ad esaurimento del controvalore del Contratto.

A seconda della categoria di Fondi Interni collegati al Contratto, l'investitore-contraente potrà richiedere il pagamento di somme periodiche con le seguenti scadenze:

1. qualora si tratti di transazioni che comportano il disinvestimento di Quote di Fondi Interni appartenenti **esclusivamente** alle categorie **AIG Fondi Protetti** e **AIG Fondi Non Protetti**, il piano potrà avere cadenza mensile, trimestrale, semestrale ed annuale e potrà essere richiesto per un importo minimo pari ad Euro **50,00** nel caso di piano con cadenza mensile, Euro **150,00** per il piano trimestrale, Euro **300,00** per il piano semestrale, e Euro **600,00** per il piano annuale.
2. qualora si tratti di transazioni che comportano il disinvestimento, **anche solo parziale**, di Quote di Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi**, il piano potrà avere cadenza trimestrale, semestrale ed annuale e potrà essere richiesto per un importo minimo pari a Euro **150,00**, nel caso di piano con cadenza trimestrale, Euro **300,00** con cadenza semestrale e Euro **600,00** con cadenza annuale.

Ai sensi del successivo art. 3.2 (Operazioni successive alla conclusione del Contratto) e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 15 (Differimento delle operazioni in Quote), si precisa che, poiché il **contemporaneo disinvestimento** di Quote di Fondi Interni appartenenti alle categorie **AIG Fondi Protetti**, **AIG Fondi Non Protetti** e **AIG Fondi Alternativi** verrà eseguito tenendo conto (i) del Giorno di Valorizzazione applicabile ai Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi** e, all'interno di tale categoria, (ii) della tempistica di esecuzione prevista in funzione dei Fondi Interni coinvolti, il pagamento di somme periodiche a fronte di un Contratto collegato anche solo parzialmente ai Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi** potrà avvenire esclusivamente con le scadenze previste al precedente punto 2).

Resta inteso che, qualora il giorno in cui eseguire il riscatto non coincidesse con un Giorno Lavorativo, il Riscatto verrà effettuato il primo Giorno di Valorizzazione utile successivo. Al piano di riscatti programmati si applicherà quanto previsto in sede di Riscatto parziale così come riportato al successivo art. 11 (Riscatto parziale).

Ogni riscatto parziale programmato determina la cancellazione di un numero di Quote il cui controvalore complessivo corrisponde, alla data del riscatto, all'importo che, secondo le disposizioni dell'investitore-contraente, deve essere riscattato a tale data. Salvo diverse istruzioni dell'investitore-contraente, il riscatto parziale programmato sarà effettuato cancellando da ogni Fondo Interno un numero di Quote determinato in base all'importo del Riscatto, in modo tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote tra i diversi Fondi Interni che risulta in essere al momento in cui si effettua la cancellazione.

Il piano di Riscatti parziali programmato potrà avere la durata stabilita dall'investitore-contraente o protrarsi nel tempo fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- (i) decesso dell'Assicurato o dell'ultimo degli Assicurati;
- (ii) Riscatto totale da parte dell'investitore-contraente;
- (iii) revoca del piano di Riscatti parziali programmato da parte dell'investitore-contraente;
- (iv) riduzione del controvalore rimanente delle Quote attribuite al Contratto al di sotto di Euro **1.000,00**. In tale ultimo caso trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 5.2 (Valore minimo del Contratto);
- (v) esaurimento delle Quote attribuite al Contratto in relazione alle quali risultino essere state interamente pagate alla Società tutte le Spese di gestione del Contratto dovute ai sensi del successivo art. 9.1 (Costi gravanti direttamente sull'investitore-contraente) restando inteso che, in questo caso, il piano di Riscatti parziali programmato si esaurisce e la Società cessa di liquidare i relativi importi e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al punto (iv) che precede, le Quote per le quali risultino ancora dovute le relative spese di gestione rimangono attribuite al Contratto senza ulteriori automatiche cancellazioni.

La richiesta del piano di Riscatti parziali programmato da parte dell'investitore-contraente deve essere comunicata in forma scritta secondo quanto indicato ai successivi artt. 23 (Pagamenti della Società e documentazione richiesta) e 24 (Comunicazioni).

## **ART. 2 INVESTITORE-CONTRAENTE ED ASSICURATO**

Il Contratto può essere sottoscritto da persone fisiche maggiorenni con domicilio in Italia ed in possesso del relativo codice fiscale nonché da persone giuridiche legittimate a sottoscrivere polizze di assicurazione ramo vita fiscalmente residenti in Italia.

Il Contratto può, inoltre, essere sottoscritto da uno o due investitori-contraenti.

Nel caso in cui il Contratto sia sottoscritto da due investitori-contraenti, si applicano le seguenti disposizioni:

- I. i diritti derivanti dal Contratto devono essere esercitati congiuntamente da entrambi gli investitori-contraenti;
- II. all'atto della sottoscrizione della Proposta vengono identificati il Primo investitore-contraente ed il Secondo investitore-contraente e, contestualmente, il Secondo investitore-contraente elegge domicilio, a tutti i fini del Contratto, presso il domicilio eletto dal Primo investitore-contraente ed indicato a tale scopo nella Proposta;
- III. fermo restando il diritto di ciascuno degli investitori-contraenti di richiedere informazioni direttamente alla Società secondo quanto disposto alla Parte I, Paragrafo 21 (Informazioni a disposizione degli investitori-contraenti) del Prospetto Informativo e l'obbligo della stessa di dare risposta a tali richieste nei termini ivi previsti, ogni obbligo informativo gravante sulla Società si intende assolto con l'invio delle relative informazioni e/o comunicazioni al domicilio eletto dagli investitori-contraenti ai sensi del precedente punto (II);

- IV. al fine di garantire la posizione di entrambi gli investitori-contraenti in ogni caso di richiesta di riscatto, ai sensi del precedente art. 1 (Oggetto del Contratto ed obblighi della Società), punto b) e successivi artt. 10 (Riscatto totale) e 11 (Riscatto parziale), le relative richieste, sottoscritte da entrambi gli investitori-contraenti, devono specificare in che misura la somma oggetto del riscatto deve essere ripartita tra i due investitori-contraenti al momento della liquidazione; resta inteso che la Società non è tenuta a dare seguito a richieste di riscatto che non contengano l'indicazione relativa al riparto delle somme oggetto del riscatto.

Il Contratto può essere stipulato sulla vita di uno o due Assicurati a condizione che almeno uno degli Assicurati abbia un'età non superiore ad anni 80 alla data della Proposta. Tuttavia la Società si riserva la facoltà di accettare le Proposte nelle quali:

- a) ove vi sia un solo Assicurato, l'età dello stesso sia superiore ad anni 80;
- b) ove vi siano due Assicurati, entrambi siano di età superiore ad anni 80;

essendo inteso che in tal caso le prestazioni per il caso di decesso saranno quelle di cui al successivo art. 7 (Prestazioni in caso di decesso).

Nel caso in cui il Contratto sia stato stipulato da due investitori-contraenti, o preveda due Assicurati o siano stati designati più Beneficiari, ogni riferimento all'investitore-contraente, all'Assicurato o al Beneficiario qui contenuto si intende fatto ad entrambi gli investitori-contraenti, entrambi gli Assicurati ed a tutti i Beneficiari.

Nel caso in cui il Contratto sia stato stipulato da un solo investitore-contraente, costui potrà inoltre estendere in qualsiasi momento il Contratto ad un secondo investitore-contraente con l'accettazione scritta di quest'ultimo e dell'Assicurato, se diverso dal primo investitore-contraente, dandone avviso alla Società a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso inoltre in cui il Contratto sia stato stipulato da due investitori-contraenti e sopravvenga il decesso di uno di essi, all'investitore-contraente deceduto subentreranno i suoi eredi legittimi o testamentari al 50% della prestazione e di ogni altro diritto sul Contratto stesso.

Un soggetto che risulti *Soggetto degli Stati Uniti d'America* ai fini delle Imposte Federali USA sui Redditi non può sottoscrivere il Contratto e, ai fini della Polizza, si precisa che:

- (i) il termine "U.S.A." indica gli Stati Uniti d'America;
- (ii) per "*Soggetto degli Stati Uniti d'America* ai fini delle Imposte Federali USA sui Redditi" si intende quel soggetto avente cittadinanza statunitense o che risiede negli Stati Uniti d'America nonché qualunque società di persone e qualunque società fiduciaria statunitense che sia controllata da uno o più soggetti statunitensi e che rientri nella competenza delle autorità fiscali statunitensi.

Se, nel corso della durata contrattuale, l'investitore-contraente diventa un *Soggetto degli Stati Uniti* ai fini delle Imposte Federali USA sui Redditi, quest'ultimo si impegna a comunicare tale variazione alla Società, entro trenta giorni dal suo verificarsi.

In ogni caso, la Compagnia, venuta a conoscenza che l'investitore-contraente è un *Soggetto degli Stati Uniti* ai fini delle Imposte Federali USA sui Redditi, procederà alla risoluzione del contratto ed all'investitore-contraente sarà restituita una somma pari al controvalore delle Quote attribuite al Contratto al netto delle Penalità di Riscatto (art.12 Penalità in caso di Riscatto), calcolata ai sensi di quanto previsto all'art. 10 (Riscatto totale) valorizzata secondo la tempistica indicata all'art. 3.2 (Operazioni successive alla conclusione del Contratto).

Ai fini del pagamento, l'investitore-contraente dovrà fornire alla Compagnia le coordinate bancarie (codice IBAN) di un "conto corrente non residenti in euro" presso una banca avente sede o filiale in Italia.

## **ART. 3 MODALITA' DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E OPERAZIONI SUCCESSIVE – CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE**

### **ART. 3.1. Conclusione ed Efficacia del Contratto**

L'investitore-contraente versa alla Società un importo di premio al momento della sottoscrizione della Proposta (di seguito "Premio Unico Iniziale"). Il Contratto si intende concluso ed inizia a produrre effetti dal Giorno Lavorativo in cui la Società accetta la Proposta. Salvo la facoltà della Società di non accettare la Proposta, l'accettazione della stessa da parte della Società avviene mediante conversione del Premio Unico Iniziale versato in Quote dei Fondi Interni prescelti dall'investitore-contraente secondo le modalità di seguito indicate.

La conversione del Premio Unico Iniziale in Quote del Fondo Interno prescelto da attribuire al Contratto avviene dividendo l'ammontare del premio versato, al netto delle Spese di Emissione di cui al successivo art. 9.1 (Costi gravanti direttamente sull'investitore-contraente) maggiorato del relativo Bonus d'Investimento di cui al successivo art. 5 (Versamento dei premi), per il Valore della Quota del Fondo Interno, determinato il giorno di accettazione della Proposta secondo la tempistica sotto indicata.

La Proposta si intende accettata dalla Società, il primo Giorno Lavorativo successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 13.00 (ora italiana) dello stesso, tutte le condizioni qui di seguito indicate risultano contemporaneamente soddisfatte:

- a) la Proposta sia pervenuta presso la sede della Società e risulti debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte;
- b) la Proposta sia conforme a tutte le disposizioni previste dal Contratto e sia corredata della documentazione mancante eventualmente richiesta dalla Società al fine di ottemperare ad obblighi di legge ed in particolare alla normativa antiriciclaggio;
- c) il Premio Unico Iniziale sia stato interamente versato e divenuto disponibile presso il conto corrente bancario della Società.

Il mancato rispetto del limite orario delle 13.00 (ora italiana) di ogni Giorno Lavorativo comporterà lo slittamento dell'accettazione della Proposta e della contestuale conversione del Premio Unico Iniziale in Quote al primo Giorno Lavorativo utile successivo.

Si precisa altresì che, qualora la Proposta preveda di destinare, **anche parzialmente**, il Premio Unico Iniziale in uno dei Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi**, la parte del Premio Unico Iniziale destinata ai Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi** verrà temporaneamente allocata in un fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi per l'investitore-contraente, le cui Quote verranno trasferite da tale fondo interno tecnico ai Fondi Interni di cui sopra con la seguente modalità e tempistica.

Essendo il Giorno di Valorizzazione relativo ai Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi**, coincidente con il 1° (primo) Giorno Lavorativo di ogni mese e in considerazione del periodo di preavviso per la prenotazione delle quote e l'investimento richiesto dai gestori dei fondi e/o degli attivi in cui i Fondi Interni appartenenti a tale categoria investono, qualora il 2° (secondo) Giorno Lavorativo di ogni mese la Proposta risulti accettata dalla Società e il Contratto risulti regolarmente concluso, la Società effettuerà automaticamente il trasferimento di Quote dal predetto fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi ai Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi** prescelti dall'investitore-contraente in Proposta, in occasione del Giorno di Valorizzazione del 2° (secondo) mese successivo.

Il mancato rispetto del termine del 2° (secondo) Giorno Lavorativo di ogni mese, comporterà lo slittamento dell'accettazione della Proposta e della contestuale conversione del Premio Unico Iniziale allocato al predetto fondo interno tecnico non fruttifero e non

gravato da costi, in Quote del Fondo Interno prescelto all'interno della categoria **AIG Fondi Alternativi**, al primo Giorno di Valorizzazione utile successivo e, conseguentemente, la parte del Premio Unico Iniziale verrà mantenuta nel fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi per l'investitore-contraente fino a tale data.

A titolo esemplificativo, per poter acquistare le Quote dei Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi** al prezzo di valorizzazione dell'1 Settembre, è necessario che le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) siano contemporaneamente soddisfatte entro e non oltre le ore 13.00 (ora italiana) del 1° Luglio, o, se tale giorno non coincide con un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente, per consentire alla Società l'accettazione della Proposta e la conclusione del Contratto in data 2 Luglio.

Successivamente all'accettazione della Proposta da parte della Compagnia, l'investitore-contraente non può richiedere di trasferire la parte del Premio Unico Iniziale temporaneamente allocata nel fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi ad altro Fondo Interno collegato alla Polizza, fintanto che non sia avvenuto il relativo trasferimento di Quote dal predetto fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi al Fondo Interno prescelto all'interno della categoria **AIG Fondi Alternativi**; pertanto, qualora la Società dovesse ricevere tale richiesta prima che tale trasferimento si sia realizzato, la Società non potrà dare corso alla richiesta.

Il numero delle Quote attribuite al Contratto può essere un numero frazionario, approssimato alla quarta cifra decimale.

Resta inteso che, anche in deroga a qualsiasi diversa disposizione contenuta nel Contratto, tutti i riferimenti ai Fondi Interni e alle Quote che li compongono qui contenuti sono formulati al solo scopo di determinare la prestazione assicurativa prevista dal Contratto. L'investitore-contraente, l'Assicurato (ove diverso dall'investitore-contraente) ed il Beneficiario non possono pertanto vantare alcun diritto sui Fondi Interni, sulle Quote degli stessi o sulle attività sottostanti.

In caso di non accettazione della Proposta e nell'eventualità che il Premio Unico Iniziale sia stato già incassato, la Società provvederà alla restituzione immediata del medesimo che verrà accreditato sul conto corrente intestato ai soggetti legittimati a riceverlo. In nessun caso la Società provvederà alla restituzione del premio in contanti.

**Si precisa altresì che tali termini saranno subordinati all'operatività dei mercati finanziari e a quanto previsto dal successivo art. 15 (Differimento delle operazioni in quote) a cui si fa rinvio. In caso di mancata operatività dei mercati finanziari le predette operazioni verranno portate a termine il primo Giorno Lavorativo utile in cui le transazioni potranno essere eseguite; nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che comportano il differimento e/o la sospensione delle operazioni in Quote, le predette operazioni saranno effettuate secondo la tempistica comunicata dalla Società all'investitore-contraente.**

**Qualora per la Società non sia fattibile eseguire, in tutto o in parte, le richieste di investimento o disinvestimento nei/dei relativi attivi sottostanti il Fondo Interno, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora la Società dovesse ricevere uno o più versamenti di Premio Unico Iniziale e Premio Unico Aggiuntivo il cui ammontare da destinare al Fondo Interno, in tutto o in parte, è ingente e/o rappresenta una porzione rilevante del patrimonio del Fondo Interno in qualsiasi Giorno di Valorizzazione, la Società si riserva il diritto di differire al/ai Giorno/i di Valorizzazione successivo/i l'investimento nei relativi attivi sottostanti al Fondo Interno, secondo la tempistica che la Società comunicherà all'investitore-contraente di volta in volta.**

La Società, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'accettazione della Proposta e dalla conclusione del Contratto mediante l'attribuzione delle relative Quote, invia all'investitore-contraente la Lettera di Conferma dell'investimento, che reca le seguenti informazioni minimali:

- numero Proposta con indicazione della sigla identificativa dell'intermediario autorizzato;
- data di ricevimento della Proposta;
- data di conclusione del Contratto;
- numero di Polizza;
- importo del premio versato ed investito;
- data di incasso del Premio Unico Iniziale;
- dettaglio del Valore e del numero delle Quote attribuite al Contratto per effetto del versamento del Premio Unico Iniziale;
- Giorno di Valorizzazione e Valore delle Quote.

### **ART. 3.2 Operazioni successive alla Conclusione del Contratto**

Successivamente alla conclusione del Contratto, qualsiasi richiesta che comporti **l'investimento** di Quote di Fondi Interni, quale, ad esempio, il versamento di un Premio Unico Aggiuntivo, verrà eseguita dalla Società, ed il valore delle relative Quote verrà rilevato, al primo Giorno Lavorativo utile successivo al Giorno Lavorativo in cui entro le ore 13.00 dello stesso, tutte le condizioni qui di seguito indicate risultano contemporaneamente soddisfatte:

- a) la richiesta sia pervenuta presso la sede della Società e risulti debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte;
- b) la richiesta sia conforme a tutte le disposizioni previste dal Contratto e sia corredata della documentazione mancante eventualmente richiesta dalla Società al fine di ottemperare ad obblighi di legge ed in particolare alla normativa antiriciclaggio;
- c) il relativo Importo sia stato interamente versato e divenuto disponibile presso il conto corrente bancario della Società.

Il mancato rispetto di tali termini comporterà lo slittamento della rilevazione del Valore delle Quote, e pertanto l'esecuzione della relativa operazione, al primo Giorno Lavorativo utile successivo.

Si rinvia al successivo art. 5 (Versamento dei premi) per l'indicazione dell'importo minimo del Premio Unico Aggiuntivo e delle somme minime da destinare a ciascun Fondo Interno collegato al Contratto.

Si precisa altresì che qualora la transazione comporti, **anche parzialmente**, l'investimento in Quote di uno o più Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi**, la parte del Premio Unico Aggiuntivo destinata ai Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi** verrà temporaneamente allocata in un fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi per l'investitore-contraente, le cui Quote verranno trasferite da tale fondo interno tecnico ai Fondi Interni sopra elencati con la seguente modalità e tempistica.

Essendo il Giorno di Valorizzazione relativo ai Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi**, coincidente con il 1° (primo) Giorno Lavorativo di ogni mese e in considerazione del periodo di preavviso per la prenotazione delle quote e l'investimento richiesto dai gestori dei fondi e/o degli attivi in cui i Fondi Interni appartenenti a tale categoria investono, qualora il 15° (quindicesimo) giorno di calendario di ogni mese o, se tale giorno non coincide con un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo precedente, la richiesta di Versamento del Premio Unico Aggiuntivo risulti accettata dalla Società, la Società effettuerà automaticamente il trasferimento di Quote dal predetto fondo interno

tecnico non fruttifero e non gravato da costi ai Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi** prescelti dall'investitore-contraente, in occasione del Giorno di Valorizzazione del 2° (secondo) mese successivo.

A titolo esemplificativo, per poter acquistare le Quote dei Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi** al prezzo di valorizzazione dell'1 Settembre, è necessario che le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) siano contemporaneamente soddisfatte entro e non oltre le ore 13.00 (ora italiana) del 14 Luglio o, se tale giorno non coincide con un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente precedente, per consentire alla Società l'accettazione della richiesta di versamento del Premio Unico Aggiuntivo in data 15 Luglio.

Il mancato rispetto del termine del 15° (quindicesimo) giorno di calendario di ogni mese comporterà il rinvio della conversione della parte del Premio Unico Aggiuntivo allocata al predetto fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi in Quote del Fondo Interno prescelto all'interno della categoria **AIG Fondi Alternativi**, al primo Giorno di Valorizzazione utile successivo e, conseguentemente, la parte del Premio Unico Aggiuntivo verrà mantenuta nel fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi per l'investitore-contraente fino a tale data.

Successivamente all'accettazione della richiesta di versamento del Premio Unico Aggiuntivo da parte della Compagnia, l'investitore-contraente non può richiedere di trasferire la parte del Premio Unico Aggiuntivo temporaneamente allocata nel fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi ad altro Fondo Interno collegato alla Polizza, fintanto che non sia avvenuto il relativo trasferimento di Quote dal predetto fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi al Fondo Interno prescelto all'interno della categoria **AIG Fondi Alternativi**; pertanto, qualora la Società dovesse ricevere tale richiesta prima che tale trasferimento si sia realizzato, la Società non potrà dare corso alla richiesta.

Nel caso di versamenti di Premi Unici Aggiuntivi, la Società, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'accettazione di ogni Premio Unico Aggiuntivo mediante l'attribuzione delle relative Quote, invia all'investitore-contraente il Lettera di Conferma dell'investimento, che reca le seguenti informazioni minimali:

- importo del premio versato ed investito;
- dettaglio del Valore e del numero delle Quote attribuite al Contratto per effetto del versamento del Premio Unico Aggiuntivo;
- Giorno di Valorizzazione e Valore delle Quote.

Successivamente alla conclusione del Contratto, qualsiasi richiesta che comporti il **disinvestimento** di Quote di Fondi Interni al fine di erogare le prestazioni previste dal Contratto quali, ad esempio, disinvestimento conseguente a Recesso, a Trasferimento di Quote ("Switch"), a Riscatto e pagamento del capitale assicurato in caso di Decesso dell'Assicurato – verrà eseguita, ed il valore delle relative Quote verrà rilevato come segue.

- 1) Essendo il Giorno di Valorizzazione relativo ai Fondi Interni appartenenti alle categorie **AIG Fondi Protetti** e **AIG Fondi Non Protetti** coincidente con ogni Giorno Lavorativo della settimana, qualora la transazione comporti il **disinvestimento** di Quote di Fondi Interni appartenenti **esclusivamente** a tali categorie, la richiesta verrà eseguita al primo Giorno di Valorizzazione utile successivo al Giorno Lavorativo in cui, entro le ore 13.00 (ora italiana) dello stesso, tutte le condizioni qui di seguito indicate risultano contemporaneamente soddisfatte:
  - a) la richiesta sia pervenuta presso la sede della Società e risulti debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte;
  - b) la richiesta sia conforme a tutte le disposizioni previste dal Contratto e sia corredata della documentazione mancante eventualmente richiesta dalla Società al

fine di ottemperare ad obblighi di legge ed in particolare alla normativa antiriciclaggio.

Il mancato rispetto di tali termini comporterà lo slittamento della rilevazione del Valore delle Quote, e pertanto l'esecuzione della relativa operazione, al primo Giorno di Valorizzazione utile successivo.

- 2) Essendo il Giorno di Valorizzazione relativo ai Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi** coincidente con il 1° (primo) Giorno Lavorativo di ogni mese, qualora la transazione comporti il **disinvestimento, anche solo parziale**, di Quote di Fondi Interni appartenenti al tale categoria, la richiesta verrà eseguita come segue.

i. Se la transazione coinvolge, **anche parzialmente**, uno o più Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi**, fatta eccezione per i Fondi Interni *AIG Fondo MultiHedge* e *AIG Fondo Alternative Income*, al Giorno di Valorizzazione del 3° (terzo) mese successivo rispetto a quello del mese di pervenimento della richiesta della prestazione, a condizione che le condizioni a) e b) di cui al precedente punto 1), siano contemporaneamente soddisfatte entro e non oltre le ore 13.00 (ora italiana) del 14° (quattordicesimo) giorno di calendario di ogni mese o, se tale giorno non coincide con un Giorno Lavorativo, del Giorno Lavorativo immediatamente precedente.

Il mancato rispetto di tali termini comporterà lo slittamento della rilevazione del Valore delle Quote, e pertanto l'esecuzione della relativa operazione di disinvestimento, al primo Giorno di Valorizzazione utile successivo.

A titolo esemplificativo, per poter eseguire una transazione che comporta il disinvestimento di Quote di uno o più Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi**, fatta eccezione per i Fondi Interni *AIG Fondo MultiHedge* e *AIG Fondo Alternative Income*, al prezzo di valorizzazione dell'1 Settembre, è necessario che le condizioni a) e b) di cui al punto 1) precedente, siano soddisfatte entro e non oltre le ore 13.00 (ora italiana) del 14 Giugno o, se tale giorno non coincide con un Giorno Lavorativo, del Giorno Lavorativo immediatamente precedente.

- ii. se la transazione coinvolge, **anche parzialmente**, i Fondi Interni **AIG Fondo MultiHedge** e **AIG Fondo Alternative Income**, appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi**, al Giorno di Valorizzazione del 2° (secondo) mese successivo rispetto a quello del mese di pervenimento della richiesta della prestazione, a condizione che le condizioni a) e b) di cui al punto 1) precedente, siano contemporaneamente soddisfatte entro e non oltre le ore 13.00 (ora italiana) del 14° (quattordicesimo) giorno di calendario di ogni mese o, se tale giorno non coincide con un Giorno Lavorativo, del Giorno Lavorativo immediatamente precedente. Il mancato rispetto di tali termini comporterà lo slittamento della rilevazione del Valore delle Quote, e pertanto l'esecuzione della relativa operazione di disinvestimento, al primo Giorno di Valorizzazione utile successivo.

A titolo esemplificativo, per poter eseguire una transazione che comporta il disinvestimento di Quote dei Fondi Interni **AIG Fondo MultiHedge** e **AIG Fondo Alternative Income** appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi**, al prezzo di valorizzazione dell'1 Settembre, è necessario che le condizioni a) e b) di cui al punto 1) precedente siano soddisfatte entro e non oltre le ore 13.00 (ora italiana) del 14 Luglio o, se tale giorno non coincide con un Giorno Lavorativo, del Giorno Lavorativo immediatamente precedente.

Si precisa che, ai fini di quanto descritto al precedenti punti 1) e 2), il **contemporaneo disinvestimento** di Quote di Fondi Interni appartenenti alle categorie **AIG Fondi Protetti**, **AIG Fondi Non Protetti** e **AIG Fondi Alternativi** verrà eseguito tenendo conto del Giorno

di Valorizzazione applicabile ai Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi** e, all'interno di tale categoria, in caso di **disinvestimento, anche solo parziale**, di Quote di uno o più Fondi Interni di cui al punto 2 (i) e, contemporaneamente, di uno o più Fondi Interni di cui al punto 2 (ii), l'operazione verrà eseguita con la tempistica indicata al precedente punto 2 (i). Diversamente, qualora all'interno della categoria **AIG Fondi Alternativi**, il disinvestimento coinvolga **esclusivamente** le Quote di uno o più Fondi Interni di cui al punto 2 (ii), si farà riferimento alla tempistica di esecuzione dell'operazione indicata al precedente punto 2 (ii).

Si precisa che il Valore delle Quote è al netto di qualsiasi onere a carico del corrispondente Fondo Interno.

**Si precisa altresì che gli investimenti nei Fondi Interni appartenenti alla categoria AIG FONDI ALTERNATIVI, sono di tipo speculativo e, pertanto, hanno tempistiche di rimborso e sono caratterizzati da un grado di rischio finanziario tali per cui da non essere consigliati a quei potenziali investitori-contraenti che potrebbero avere urgente bisogno di riscattare, su base continuativa, importi elevati.**

**Si specifica inoltre ai potenziali investitori-contraenti che potrebbero avere urgente bisogno di riscattare, su base continuativa, importi elevati che, in particolari condizioni dei mercati finanziari, anche il disinvestimento dai Fondi Interni appartenenti a categorie diverse da AIG FONDI ALTERNATIVI, potrebbero comportare il differimento dell'operazione di liquidazione.**

**Infatti, a seguito di improvvisi cambiamenti nelle condizioni dei mercati finanziari, potrebbe essere necessario, in casi estremi, modificare la tempistica per la valorizzazione dei disinvestimenti.**

**Inoltre, in specifiche circostanze indicate al successivo art. 15 (Differimento delle operazioni in quote), il gestore dei fondi e/o degli attivi sottostanti i Fondi Interni potrebbe, ai sensi del regolamento dei fondi e/o degli attivi, decidere discrezionalmente di sospendere il calcolo del valore netto degli stessi, con conseguente differimento della tempistica di valorizzazione delle Quote del Fondo Interno che, sia ai fini dell'investimento che ai fini del disinvestimento delle medesime, verrà ripristinata al Giorno di Valorizzazione indicato dal gestore dei fondi e/o degli attivi sottostanti i Fondi Interni.**

**Qualora per la Società non sia fattibile eseguire, in tutto o in parte, le richieste di investimento o disinvestimento nei/dei relativi attivi sottostanti il Fondo Interno, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora la Società dovesse ricevere uno o più versamenti di Premio Unico Iniziale e Premio Unico Aggiuntivo il cui ammontare da destinare al Fondo Interno, in tutto o in parte, è ingente e/o rappresenta una porzione rilevante del patrimonio del Fondo Interno in qualsiasi Giorno di Valorizzazione, la Società si riserva il diritto di differire al/ai Giorno/i di Valorizzazione successivo/i l'investimento nei relativi attivi sottostanti al Fondo Interno, secondo la tempistica che la Società comunicherà all'investitore-contraente di volta in volta.**

Si precisa altresì che i termini indicati ai precedenti punti 1) e 2) saranno subordinati all'operatività dei mercati finanziari e a quanto previsto dal successivo art. 15 (Differimento delle operazioni in quote) a cui si fa rinvio. In caso di mancata operatività dei mercati finanziari le predette operazioni verranno portate a termine il primo Giorno Lavorativo utile in cui le transazioni potranno essere eseguite; nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che comportano il differimento e/o la sospensione delle operazioni in Quote, le predette operazioni saranno effettuate secondo la tempistica comunicata dalla Società all'investitore-contraente.

Le prestazioni assicurate, di cui alle operazioni di disinvestimento di Quote di Fondi Interni, verranno corrisposte entro 30 (trenta) giorni così come previsto al successivo art. 23 (Pagamenti della Società e documentazione richiesta) e, comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal disinvestimento degli attivi sottostanti nel caso dei Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi**.

Fermo restando che, nel caso in cui trovi applicazione la disposizione di cui all'articolo 15 (Differimento delle operazioni in Quote), il termine di 30 giorni decorrerà dalla ripresa delle operazioni in quote differite ai sensi dell'art. 15 (Differimento delle operazioni in Quote).

#### **ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO**

L'investitore-contraente corrisponde alla Società un importo in un'unica soluzione al momento della conclusione del Contratto.

Essendo il Contratto a vita intera, il Contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato o, in caso di due Assicurati, dell'ultimo degli Assicurati, salvo cessazione anticipata nei seguenti casi:

- I. decesso dell'Assicurato o, in caso di due Assicurati, dell'ultimo degli Assicurati;
- II. Riscatto totale ai sensi del successivo art. 10 (Riscatto totale);
- III. recesso dell'investitore-contraente ai sensi dei successivi artt. 8 (Revoca della Proposta e diritto di Recesso) e 16 (Modifiche al Contratto);
- IV. recesso della Società ai sensi del successivo art. 5.2 (Valore minimo del Contratto).

#### **ART. 5 VERSAMENTO DEI PREMI**

L'investitore-contraente versa alla Società il Premio Unico Iniziale in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della Proposta. Nel corso del rapporto contrattuale, l'investitore-contraente ha la facoltà di effettuare versamenti di Premi Unici Aggiuntivi, ciascuno in un'unica soluzione.

La Società inoltre non accetterà versamenti di Premi Unici Aggiuntivi nei casi in cui:

- (i) all'atto del versamento l'investitore-contraente decida di destinare, anche parzialmente, l'importo dei premi a Fondi Interni che, a tale momento, risultano estinti o chiusi a nuove sottoscrizioni;
- (ii) non risultino rispettate le disposizioni previste dal Contratto e/o le vigenti norme di legge, con particolare riferimento alla normativa antiriciclaggio;
- (iii) il Contratto non sia ancora stato concluso ai sensi del precedente art. 3.1 (Conclusione ed efficacia del Contratto).

In caso di non accettazione e nell'eventualità che il premio in questione sia stato già incassato, la Società provvederà alla restituzione immediata del medesimo che verrà accreditato sul conto corrente intestato ai soggetti legittimati a riceverlo. In nessun caso la Società provvederà alla restituzione del premio in contanti.

Il pagamento dei premi potrà avvenire mediante bonifico bancario a favore di AIG Life (Ireland) Limited ovvero assegno bancario/circolare non trasferibile, emesso all'ordine della Società. Altre eventuali forme di pagamento potranno essere comunicate dalla Società. Non è ammesso il pagamento dei premi in contanti.

Il Premio Unico Iniziale non può essere inferiore a Euro **5.000,00** a cui devono essere aggiunte le Spese di Emissione di cui al successivo art. 9.1 (Costi gravanti direttamente sull'investitore-contraente), punto a) mentre l'importo del Premio Unico Aggiuntivo non può essere inferiore a Euro **1.000,00**.

Le Spese di Emissione non si applicano ai Premi Unici Aggiuntivi.

Il Premio Unico Iniziale può essere destinato a ciascun Fondo Interno appartenente alle categorie **AIG Fondi Protetti** e **AIG Fondi Non Protetti**, al netto delle Spese di Emissione di cui al successivo articolo 9.1 (Costi gravanti direttamente sull'investitore-contraente), punto a), con un importo minimo per singolo Fondo Interno pari a Euro **1.000,00**.

Per quanto riguarda i Premi Unici Aggiuntivi, l'ammontare minimo per singolo Fondo Interno è pari a:

- Euro **500,00**, nel caso in cui l'investitore-contraente desideri:
  - (i) collegare il Contratto a nuovi Fondi Interni;
  - (ii) destinare il versamento a Fondi Interni già prescelti ed in relazione ai quali il Valore delle Quote sia inferiore a Euro **500,00**;
- Euro **200,00** nel caso in cui l'investitore-contraente desideri destinare il versamento a Fondi Interni già prescelti ed in relazione ai quali il Valore delle Quote sia uguale o superiore a Euro **500,00**.

Il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi possono essere destinati a ciascun Fondo Interno appartenente alla categoria **AIG Fondi Alternativi**, al netto delle eventuali Spese di Emissione di cui al successivo articolo 9.1 (Costi gravanti direttamente sull'investitore-contraente), punto a), con un importo minimo per singolo Fondo Interno pari a Euro **10.000,00** per i Fondi Interni *AIG Multistrategy Medium Volatility*, *AIG Multistrategy High* e pari a Euro **5.000,00** per i Fondi Interni *AIG Fondo MultiHedge* e *AIG Fondo Alternative Income*.

A partire dalla data di efficacia del Contratto la Società riconosce all'investitore-contraente, in relazione al Premio Unico Iniziale ed agli eventuali Premi Unici Aggiuntivi, un Bonus d'Investimento, ripartito proporzionalmente tra i diversi Fondi Interni prescelti dall'investitore-contraente secondo i criteri di determinazione qui di seguito illustrati. L'entità del Bonus d'Investimento, variabile da un minimo dello 0,5% a un massimo del 2,0% dei premi versati, senza tener conto delle Spese di Emissione da applicare ai versamenti di Premio Unico Iniziale, è determinata secondo le seguenti fasce di valori:

**Tabella 1. Bonus di Investimento**

Premi in Euro	Bonus di Investimento	Tasso di allocazione
Da 5.000,00 a 24.999,99	0,5%	100,5%
Da 25.000,00 a 49.999,99	1,0%	101,0%
Da 50.000,00 a 99.999,99	1,5%	101,5%
Da 100.000,00	2,0%	102,0%

Con riferimento alla tabella 1 che precede, a titolo esemplificativo, se il premio versato è, al netto delle Spese di Emissione, di Euro 100.000,00, il Bonus di Investimento sarà pari al 2,0% e, pertanto, verrà destinata al Fondo Interno prescelto dall'investitore-contraente la somma di Euro 102.000,00, ossia il 102% (il "Tasso di Allocazione") dell'importo versato.

Il Bonus d'Investimento applicabile su ogni premio versato viene riconosciuto anche in relazione agli eventuali Premi Unici Aggiuntivi che vengono cumulati ai versamenti precedentemente effettuati, al netto di importi eventualmente riscattati, al fine di determinare, secondo gli stessi criteri sopra illustrati, l'ammontare del Bonus di Investimento attribuibile al Contratto. A titolo esemplificativo, se successivamente al versamento di un Premio Unico Iniziale versato pari, al netto delle Spese di Emissione, a Euro 40.000,00, l'investitore-contraente provvede a versare un Premio Unico Aggiuntivo pari a Euro 20.000,00, il Bonus d'Investimento sarà pari all'1,5% su Euro 20.000,00.

#### **ART. 5.1 Valore Minimo dei Fondi Interni**

Nel corso della durata del Contratto, il Valore minimo delle Quote di ogni Fondo Interno prescelto dall'investitore-contraente (il "Valore Minimo del Fondo") non può, in ogni caso, essere inferiore a Euro **500,00** nel caso di Fondo Interno appartenente alle categorie **AIG**

**Fondi Protetti e AIG Fondi Non Protetti** e a Euro **5.000,00** nel caso di Fondo Interno appartenente alla categoria **AIG Fondi Alternativi**.

Si precisa altresì che per il Fondo Interno AIG Fondo Liquidità appartenente alla categoria **AIG Fondi Non Protetti** non è previsto alcun limite minimo di valore.

La Società si riserva la facoltà, a propria discrezione, di derogare al Valore Minimo del Fondo Interno. Qualora la Società non accordi deroghe ed il Valore Minimo del Fondo Interno risulti inferiore a quanto stabilito al paragrafo precedente, la Società ne darà comunicazione all'investitore-contraente il quale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, potrà far pervenire alla Società una richiesta scritta di trasferimento delle Quote attribuite al Fondo Interno in questione ad altro Fondo Interno ovvero provvedere al ripristino del Valore Minimo del Fondo Interno mediante il versamento di un Premio Unico Aggiuntivo. In mancanza di indicazioni da parte dell'investitore-contraente, trascorso il termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra, la Società si riserva il diritto di trasferire le somme in questione al Fondo Interno AIG Fondo Liquidità, applicando le eventuali spese amministrative di cui al successivo art. 13 (Switch).

#### **ART. 5.2 Valore Minimo del Contratto**

La Società ha stabilito un Valore Minimo di Contratto corrispondente al controvalore complessivo delle Quote attribuite al Contratto il cui ammontare, ai sensi del precedente art. 3.1 (Conclusione ed efficacia del Contratto), non potrà mai essere inferiore a Euro **1.000,00** (di seguito, il "Valore Minimo di Contratto").

La Società si riserva la facoltà, a propria discrezione, di derogare al Valore Minimo di Contratto.

Salvo il caso in cui la Società decida di non tenerne conto, ove il Valore Minimo del Contratto scenda al di sotto del valore stabilito, la Società comunica tale circostanza all'investitore-contraente il quale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può provvedere a:

- I. far pervenire alla Società la richiesta di Riscatto totale delle Quote attribuite al Contratto;
- II. ripristinare il Valore Minimo del Contratto attraverso il versamento di un Premio Unico Aggiuntivo, secondo le disposizioni del precedente art. 5 (Versamento dei premi).

In mancanza di comunicazione da parte dell'investitore-contraente ovvero di ripristino del Valore Minimo di Contratto entro il termine previsto, il Contratto si intende risolto ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 4 (Durata del Contratto), comma IV, e la Società è tenuta a liquidare all'investitore-contraente il Valore delle Quote determinato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 10 (Riscatto totale). La documentazione richiesta in caso di decesso o di Riscatto totale è indicata dettagliatamente al successivo art. 23 (Pagamenti della Società e documentazione richiesta).

#### **ART. 6 FONDI INTERNI**

Le principali caratteristiche e i termini che regolano i Fondi Interni sono riportati nel Prospetto Informativo, che forma parte integrante del Contratto, e nel Regolamento dei Fondi Interni.

#### **ART. 7 PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO**

A seconda dell'età dell'Assicurato o degli Assicurati al momento della sottoscrizione del Contratto e delle circostanze sottostanti al decesso dell'Assicurato o, in caso di due Assicurati, dell'ultimo degli Assicurati, Il Contratto prevede il pagamento di un capitale al Beneficiario o ai Beneficiari designati con le modalità di seguito indicate.

Se l'età dell'Assicurato o di almeno uno degli Assicurati al momento della sottoscrizione del Contratto è inferiore o uguale ad 80 anni:

1. una somma capitale pari al 101% del valore complessivo delle Quote attribuite al Contratto, se il decesso è dovuto ad infortunio o se il decesso si verifica a partire dal sesto anno dalla data di decorrenza del Contratto qualsiasi ne sia la causa.
2. Il 100% del valore di riscatto del Contratto se il decesso, dovuto ad altre cause diverse dall'infortunio, si verifica entro il quinto anno a partire dalla data di decorrenza del Contratto.

Se l'età dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati al momento della sottoscrizione del Contratto è superiore ad 80 anni:

- a) una somma capitale pari al 100,1% del valore complessivo delle Quote attribuite al Contratto, se il decesso è dovuto ad infortunio o se il decesso si verifica a partire dal sesto anno dalla data di decorrenza del Contratto qualsiasi ne sia la causa.
- b) Il 100% del valore di riscatto del Contratto se il decesso, dovuto ad altre cause diverse dall'infortunio, si verifica entro il quinto anno a partire dalla data di decorrenza del Contratto.

Il rischio di decesso è coperto senza limiti territoriali e senza tenere conto di eventuali modifiche nella professione e nello stato di salute dell'Assicurato (o degli Assicurati) che siano intervenute successivamente alla stipulazione del Contratto.

A seconda della categoria dei Fondi Interni, il Valore delle Quote verrà determinato, secondo quanto descritto al precedente art. 3.2 (Operazioni successive alla conclusione del Contratto) al primo Giorno di Valorizzazione utile successivo al giorno in cui la Società riceve la comunicazione scritta del decesso dell'Assicurato secondo quanto disposto dai successivi artt. 23 (Pagamenti della Società e documentazione richiesta) e 24 (Comunicazioni).

Gli importi liquidati ai sensi del presente paragrafo sono al netto di eventuali oneri fiscali, ai sensi della Parte I, Sezione C, Paragrafo 15 (Regime Fiscale) del Prospetto Informativo.

#### **ART. 8 REVOCA DELLA PROPOSTA E DIRITTO DI RECESSO**

Come previsto dall'art. 176 del D.lg. 209/2005, l'investitore-contraente può revocare la Proposta fino a quando il Contratto non è concluso secondo le disposizioni del precedente art. 3.1 (Conclusione ed Efficacia del Contratto). La Società, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, rimborsa all'investitore-contraente il premio versato.

Ai sensi dell'art. 177 del D.lg. 209/2005, l'investitore-contraente può inoltre recedere dal Contratto (di seguito, il "Recesso") entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è informato della conclusione del Contratto, mediante la ricezione della Lettera di Conferma dell'investimento di cui al precedente art. 3.1 (Conclusione ed Efficacia del Contratto). Per effetto del recesso, entrambe le parti sono liberate dagli obblighi contrattuali a partire dalle ore 24 del Giorno Lavorativo in cui la Società ha ricevuto la comunicazione del recesso, quale risulta dal timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento.

La Società, entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di Recesso provvede a rimborsare all'investitore-contraente un importo pari al controvalore delle Quote determinato secondo quanto descritto a seconda della categoria dei Fondi Interni al precedente art. 3.2 (Operazioni successive alla conclusione del Contratto), il primo Giorno di Valorizzazione utile successivo a quello in cui la Società ha ricevuto la richiesta scritta del recesso da parte dell'investitore-contraente e tenuto conto dell'eventuale differimento e/o sospensione delle operazioni in quote di cui al successivo art. 15 (Differimento delle operazioni in quote), al netto delle Spese di Emissione di cui al successivo art. 9.1 (Costi gravanti direttamente sull'investitore-contraente), punto a) e del Bonus d'Investimento eventualmente attribuito di cui al precedente art. 5 (Versamento dei premi).

Si precisa che, nel caso dei Fondi Interni **AIG Fondi Alternativi**, conclusasi l'operazione di conversione del Premio Unico Iniziale in Quote dei Fondi Interni prescelti all'interno di tale categoria ai sensi di quanto previsto al precedente art. 3.1 (Conclusione ed Efficacia de Contratto), la Società provvederà a rimborsare all'investitore-contraente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di disinvestimento degli attivi sottostanti ai Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi**, un importo pari al controvalore delle Quote determinato, ai sensi del precedente art. 3.2 (Operazioni successive alla conclusione del Contratto), il primo Giorno di Valorizzazione utile per tale categoria di Fondi Interni, successivo a quello in cui la Società ha ricevuto richiesta scritta del recesso da parte dell'investitore-contraente, tenuto conto dell'eventuale differimento e/o sospensione delle operazioni in quote di cui al successivo art. 15 (Differimento delle operazioni in quote), al netto delle Spese di Emissione di cui al successivo art. 9.1 (Costi gravanti direttamente sull'investitore-contraente), punto a) e del Bonus d'Investimento eventualmente attribuito di cui al precedente art. 5 (Versamento dei premi).

In caso di Contratto sottoscritto da due investitori-contraenti, salvo diversa indicazione degli stessi nella revoca della proposta o nella comunicazione di recesso, la Società provvede a riconoscere le somme dovute in parti uguali.

**Il Contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato. Pertanto, il controvalore complessivo delle Quote relative a ciascun Fondo Interno in seguito all'esercizio del diritto di recesso, potrebbe essere inferiore alla somma dei premi pagati.**

Le richieste di revoca della Proposta e di Recesso devono essere inviate, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, conformemente a quanto previsto ai successivi artt. 23 (Pagamenti della Società e documentazione richiesta) e 24 (Comunicazioni) al seguente indirizzo della Società:

**AIG Life (Ireland) Limited**

Rappresentanza Generale per l'Italia  
Via Olona 2  
20123 Milano, Italia  
telefono 02 006361 - telefax 02 00636200  
email: info.AIGLITA@aig.com.

**ART. 9 SPESE**

Sul Contratto gravano i seguenti costi che la Società si riserva di variare così come previsto al successivo art. 16 (Modifiche al Contratto).

**ART. 9.1 Costi gravanti direttamente sull'investitore-contraente**

- a) Le **Spese di Emissione** relative al Contratto sono di importo fisso pari a Euro **35,00**. Tale somma deve sempre essere versata dall'investitore-contraente in aggiunta al Premio Unico Iniziale. Le Spese di Emissione non si applicano ai Premi Unici Aggiuntivi.
- b) Le **Spese di Amministrazione** relative al Contratto ammontano a Euro 3,42 mensili. L'applicazione delle Spese di Amministrazione avviene ad ogni ricorrenza mensile del Contratto mediante riduzione del numero delle Quote attribuite al Contratto, effettuata in modo tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote tra i diversi Fondi Interni in cui sono stati investiti i premi versati dall'investitore-contraente. Le spese di amministrazione saranno rivalutate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo al 31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 1 febbraio dell'anno successivo ed il nuovo importo verrà applicato anche ai nuovi contratti. Per le rivalutazioni successive verrà utilizzato il valore calcolato in base alla rivalutazione immediatamente precedente. L'applicazione

delle Spese di Amministrazione, avviene ad ogni scadenza mensile del Contratto, mediante riduzione del numero delle Quote attribuite al Contratto.

- c) La Società applica **Spese di Gestione del Contratto** sul Premio Unico Iniziale e sugli eventuali Premi Unici Aggiuntivi a fronte degli oneri sostenuti per tale tipologia di gestione. Le Spese di Gestione sono pari allo **0,125%** del controvalore delle Quote attribuite al Contratto e sono applicate su base mensile per i primi 5 (cinque) anni dalla decorrenza di ogni Premio Unico Iniziale ed Aggiuntivo. L'applicazione delle Spese di Gestione avviene mediante riduzione del numero delle Quote del Contratto, effettuata in modo tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote tra i diversi Fondi Interni in cui sono stati investiti i premi versati dall'investitore-contraente.

#### **ART. 9.2 Costi gravanti sui Fondi Interni**

Il Valore delle Quote dei Fondi Interni è determinato al netto dei costi dettagliatamente specificati nel Regolamento dei Fondi Interni che forma parte integrante del Contratto.

#### **ART. 10 RISCATTO TOTALE**

L'investitore-contraente, nel corso della durata contrattuale, ha la facoltà di richiedere alla Società il Riscatto totale del Contratto. In tal caso, la Società liquida all'investitore-contraente un capitale pari al controvalore di tutte le Quote attribuite al Contratto, al netto delle eventuali penalità di riscatto di cui al successivo art. 12 (Penalità in caso di Riscatto) e al netto di eventuali imposte e tasse ai sensi di quanto previsto alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 15 (Regime fiscale) del Prospetto Informativo.

Una volta effettuata la liquidazione, cessano gli effetti del Contratto.

Le richieste di Riscatto totale devono essere comunicate in forma scritta, secondo quanto indicato nei successivi artt. 23 (Pagamenti della Società e documentazione richiesta) e 24 (Comunicazioni).

L'investitore-contraente nella richiesta di Riscatto totale, può indicare la data nella quale desidera che il Riscatto totale venga effettuato, che dovrà essere un Giorno Lavorativo.

In tal caso il Valore delle Quote oggetto del Riscatto totale, che verrà considerato dalla Società al fine di dar corso alla liquidazione, sarà quello che le stesse Quote avranno alla data indicata dall'investitore-contraente o al primo Giorno di Valorizzazione utile successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta scritta di Riscatto totale, in considerazione del Giorno di Valorizzazione previsto per ciascun Fondo Interno coinvolto e delle relative tempistiche di disinvestimento di cui al precedente art. 3.2 (Operazioni successive alla conclusione del Contratto).

Se l'investitore-contraente, nella richiesta di Riscatto totale, non indica alcuna data specifica, la Società procede ad un Riscatto immediato, al primo Giorno di Valorizzazione utile successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta scritta di Riscatto totale, in considerazione del Giorno di Valorizzazione previsto per ciascun Fondo Interno coinvolto e delle relative tempistiche di disinvestimento di cui al precedente art. 3.2 (Operazioni successive alla conclusione del Contratto).

**Si precisa altresì che tali termini saranno subordinati all'operatività dei mercati finanziari e a quanto previsto dal successivo art. 15 (Differimento delle operazioni in quote) a cui si fa rinvio. In caso di mancata operatività dei mercati finanziari le predette operazioni verranno portate a termine il primo Giorno Lavorativo utile in cui le transazioni potranno essere eseguite; nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che comportano il differimento e/o la sospensione delle operazioni in Quote, le predette operazioni saranno effettuate secondo la tempistica comunicata dalla Società all'investitore-contraente.**

**Il Contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato. Pertanto, il controvalore complessivo delle Quote relative a ciascun Fondo Interno riscattato potrebbe essere inferiore alla somma dei premi pagati. La richiesta di Riscatto totale può determinare l'applicazione delle penalità di riscatto di cui al successivo art. 12 (Penalità in caso di Riscatto).**

#### **ART. 11 RISCATTO PARZIALE**

L'investitore-contraente può richiedere alla Società il Riscatto parziale delle Quote, mantenendo il Contratto in vigore per le Quote residue. Salvo diverse istruzioni dell'investitore-contraente il Riscatto parziale sarà effettuato cancellando da ogni Fondo Interno un numero di Quote, il cui controvalore viene determinato secondo quanto indicato nel precedente art.10 (Riscatto totale), al netto delle penalità di cui al successivo art. 12 (Penalità in caso di riscatto) e di eventuali imposte e tasse ai sensi di quanto previsto alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 15 (Regime Fiscale) del Prospetto Informativo, in modo tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote tra i diversi Fondi Interni che risulta in essere al momento in cui si effettua la cancellazione delle relative Quote.

L'investitore-contraente può riscattare parzialmente il Contratto in qualsiasi momento, purché l'ammontare minimo riscattato sia di Euro **1.000,00** e purché il valore delle residue Quote in ciascun Fondo Interno non risulti inferiore a Euro **500,00**, nel caso di Fondo Interno appartenente alle categorie **AIG Fondi Protetti** e **AIG Fondi Non Protetti**, e a Euro **5.000,00** nel caso di Fondo Interno appartenente alla categoria **AIG Fondi Alternativi**, fatte salve le disposizioni dei precedenti artt. 5.1 (Valore minimo dei Fondi Interni) e 5.2 (Valore minimo del Contratto).

Si precisa altresì che per il Fondo Interno AIG Fondo Liquidità appartenente alla categoria **AIG Fondi Non Protetti** non è prevista alcuna soglia minima riscattabile e alcun Valore Minimo del Fondo.

I primi 6 (sei) riscatti parziali richiesti dall'investitore-contraente nel corso di ciascun anno di durata del Contratto non comportano il pagamento, da parte dell'investitore-contraente, delle Spese di Amministrazione; per ogni ulteriore Riscatto Parziale, la Società trattiene dalla somma liquidata all'investitore-contraente la somma di Euro **25,00**.

Le richieste di Riscatto parziale devono essere comunicate in forma scritta, secondo quanto indicato ai successivi artt. 23 (Pagamenti della Società e documentazione richiesta) e 24 (Comunicazioni), e a tali richieste si applicano le disposizioni del precedente art. 10 (Riscatto totale).

**Il Contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato. Pertanto, il controvalore complessivo delle Quote relative a ciascun Fondo Interno riscattato potrebbe essere inferiore alla somma dei premi pagati. La richiesta di Riscatto parziale può determinare l'applicazione delle penalità illustrate al successivo art. 12 (Penalità in caso di Riscatto).**

#### **ART. 12 PENALITÀ' IN CASO DI RISCATTO**

Nel caso di Riscatto totale o parziale del Contratto il valore liquidato dalla Società all'investitore-contraente verrà decurtato delle penalità descritte di seguito.

Nel caso di Riscatto totale o parziale del Contratto, il valore di riscatto liquidato dalla Società all'investitore-contraente può essere diminuito di un importo pari alla somma delle due penalità di seguito descritte. In primo luogo viene applicata alla somma oggetto di riscatto una penalità, espressa in percentuale, variabile in funzione dei seguenti parametri:

- I. Bonus d'Investimento attribuito a seguito del versamento dei premi, come da tabella 2 che segue.

**Tabella 2. Penalità di Riscatto per Bonus di Investimento attribuito su ogni versamento**

Bonus d'investimento	Penalità			
	Riscatto entro il 1° anno	Riscatto entro il 2° anno	Riscatto entro il 3° anno	Riscatto entro il 4° anno
0,5 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1,0 %	1,0 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %
1,5 %	1,5 %	1,0 %	0,5 %	0,0 %
2,0 %	2,0 %	1,5 %	1,0 %	0,5 %

Tale penalità viene applicata al fine di recuperare in tutto o in parte il Bonus di Investimento di cui al precedente art. 5 (Versamento dei premi), attribuito su ogni singolo versamento di Premio Unico Iniziale e di Premio Unico Aggiuntivo.

- II. Tempo decorso tra l'attribuzione delle Quote al Contratto a seguito di ciascun versamento (Premio Unico Iniziale o Premi Unici Aggiuntivi) e la richiesta di Riscatto, come da tabella 3 che segue.

**Tabella 3. Penalità di Riscatto a seguito del tempo trascorso tra investimento e richiesta di riscatto**

Mese di riscatto	Riscatto entro il 1° anno	Riscatto entro il 2° anno	Riscatto entro il 3° anno	Riscatto entro il 4° anno	Riscatto entro il 5° anno
1	7,500%	6,000%	4,500%	3,000%	1,500%
2	7,375%	5,875%	4,375%	2,875%	1,375%
3	7,250%	5,750%	4,250%	2,750%	1,250%
4	7,125%	5,625%	4,125%	2,625%	1,125%
5	7,000%	5,500%	4,000%	2,500%	1,000%
6	6,875%	5,375%	3,875%	2,375%	0,875%
7	6,750%	5,250%	3,750%	2,250%	0,750%
8	6,625%	5,125%	3,625%	2,125%	0,625%
9	6,500%	5,000%	3,500%	2,000%	0,500%
10	6,375%	4,875%	3,375%	1,875%	0,375%
11	6,250%	4,750%	3,250%	1,750%	0,250%
12	6,125%	4,625%	3,125%	1,625%	0,125%

Tali penalità vengono applicate al controvalore del Contratto al fine di tener conto, nei primi 5 (cinque) anni dalla decorrenza di ogni Premio Unico Iniziale e Premio Unico Aggiuntivo, del tempo trascorso fra l'investimento in Quote di ciascun versamento e la richiesta di riscatto dell'investitore-contraente.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui alle tabelle precedenti si fa riferimento, in primo luogo, all'importo del Premio Unico Iniziale e, ove tale importo non risulti capiente in relazione alla somma oggetto di riscatto, all'importo dei Premi Unici Aggiuntivi secondo l'ordine cronologico del relativo versamento (sistema del first-in first-out).

Si precisa altresì che, mentre le prime sei operazioni di Riscatto parziale richieste dall'investitore-contraente entro ciascun anniversario di Contratto sono gratuite, per le successive verrà applicato un costo di Euro 25,00 per ciascuna operazione effettuata. Tale somma, applicata a titolo di Spese di Amministrazione, verrà detratta dal controvalore del Contratto stesso alla data di esecuzione del riscatto.

Per ulteriori informazioni relative alle diverse e specifiche casistiche che possono verificarsi nel corso della durata contrattuale anche in tema di penalità applicabili in caso di

riscatto, ovvero dell'applicazione pratica dei criteri sopra illustrati, l'investitore-contraente può contattare preventivamente la Società all'indirizzo di cui al successivo art. 24 (Comunicazioni).

Nel corso della durata del Contratto le spese di cui al presente articolo potranno subire variazioni, conformemente a quanto previsto al successivo art. 16 (Modifiche al Contratto).

### **ART. 13 SWITCH**

L'investitore-contraente può richiedere in qualsiasi momento il trasferimento di Quote da un Fondo Interno ad un altro scelto tra quelli collegati al Contratto ("Switch").

Lo Switch consiste nel parziale o totale disinvestimento, tramite cancellazione di Quote, da uno o più Fondi Interni ed il contestuale reinvestimento, tramite attribuzione di Quote, del controvalore complessivo relativo ai Fondi Interni oggetto del disinvestimento, in uno o più Fondi Interni diversi, secondo le indicazioni dell'investitore-contraente, al netto di eventuali spese amministrative connesse allo Switch stesso.

L'ammontare dello Switch è pari al controvalore delle Quote del Fondo Interno di cui si richiede il trasferimento/Switch determinato in base al Valore Unitario della Quota di detto Fondo Interno rilevato al primo Giorno di Valorizzazione utile successivo al giorno in cui la Società riceve la richiesta scritta dell'investitore-contraente, in considerazione del Giorno di Valorizzazione e delle tempistiche per l'esecuzione dell'operazione previsti per ciascun Fondo Interno coinvolto, così come descritto al precedente art. 3.2 (Operazioni successive alla conclusione del Contratto).

Se la richiesta di Switch non prevede alcuna data, la stessa si intende quale richiesta di Switch immediato.

Dall'importo disinvestito per effetto dello Switch verranno detratte le eventuali Spese di Amministrazione connesse allo Switch che, mentre per le prime sei operazioni richieste dall'investitore-contraente entro ciascun anniversario di Contratto è gratuito, per le successive è gravato di un costo di Euro **25,00** per ciascuna operazione effettuata. Tale importo viene detratto dal controvalore del Contratto alla data di esecuzione dello Switch, tramite cancellazione di Quote, a fronte di oneri amministrativi per la gestione dell'operazione.

Ai fini dell'applicazione delle Spese di Amministrazione resta inteso che non è rilevante il numero di Fondi Interni interessati dallo Switch, ma il numero di ordini di Switch impartiti tramite la sottoscrizione e l'invio degli appositi moduli predisposti dalla Società. Pertanto, ogni ordine di Switch impartito attraverso la sottoscrizione e l'invio del relativo modulo costituisce uno Switch, cosicché, anche in caso di ordini di Switch in pari data, le predette Spese di Amministrazione vengono applicate a partire dal settimo modulo di Switch.

Nel corso della durata del Contratto le spese di cui al presente articolo potranno subire variazioni, conformemente a quanto previsto al successivo art. 16 (Modifiche al Contratto).

L'importo di ciascuno Switch deve essere pari ad almeno Euro **500,00** per Fondo Interno nel caso in cui lo Switch comporti la conversione e l'investimento in ciascun Fondo Interno appartenente alle categorie **AIG Fondi Protetti** e **AIG Fondi Non Protetti**.

Nel caso in cui lo Switch comporti la conversione e l'investimento nel Fondo Interno **AIG Multistrategy Medium Volatility**, **AIG Multistrategy High Volatility** appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi**, l'importo di ciascuno Switch non può essere inferiore ad Euro **10.000,00** per la parte di investimento da destinare a ciascuno di tali Fondi Interni.

Nel caso in cui lo Switch comporti la conversione e l'investimento nel Fondo Interno AIG Fondo MultiHedge e AIG Fondo Alternative Income, appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi**, l'importo di ciascuno Switch non può essere inferiore ad Euro **5.000,00** per la parte di investimento da destinare a ciascuno di tali Fondi Interni.

Si precisa altresì che, in relazione alle previsioni di cui ai precedenti paragrafi, resta fermo quanto previsto ai precedenti artt. 5 (Versamento dei premi) e 5.1 (Valore minimo dei Fondi Interni).

Inoltre lo Switch di Quote verso i Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi** comporta la temporanea conversione dell'importo da destinarsi ai suddetti Fondi Interni in Quote di un fondo interno tecnico non fruttifero e non gravato da costi per l'investitore-contraente. Tale operazione di Switch, non gravata da costi per l'investitore-contraente, si profila necessaria al fine di soddisfare le tempistiche di investimento previste per questa categoria di Fondi Interni come indicato al precedente art. 3.2. (Operazioni successive alla Conclusione del Contratto).

Gli ordini relativi alle richieste di Switch devono essere comunicati in forma scritta, secondo quanto indicato al successivo art. 24 (Comunicazioni) e, una volta portata a termine l'operazione di Switch, la Società comunicherà all'investitore-contraente le seguenti informazioni:

- Fondi Interni interessati
- Numero, Valore unitario e controvalore delle Quote cancellate ed attribuite
- Data di esecuzione dello Switch.

L'ammontare dello Switch è pari al valore delle Quote del Fondo Interno di cui si richiede lo Switch determinato il giorno in cui l'operazione è effettuata a seconda del Fondo Interno coinvolto, ai sensi di quanto previsto al precedente art. 3.2 (Operazioni successive alla conclusione del Contratto), da identificarsi a seconda del Fondo Interno coinvolto. L'ammontare oggetto dello Switch, al netto delle eventuali spese connesse allo Switch stesso, è destinato al Fondo Interno prescelto dall'investitore-contraente. Se la richiesta di Switch non prevede alcuna data, la stessa si intende quale richiesta di Switch immediato.

Resta inteso che il valore delle Quote verrà determinato al primo Giorno di Valorizzazione utile successivo al giorno in cui la Società riceve la richiesta scritta dell'investitore-contraente, in considerazione del Giorno di Valorizzazione previsto per ciascun Fondo Interno coinvolto e delle relative tempistiche per l'esecuzione dell'operazione descritte al precedente art. 3.2 (Operazioni successive alla conclusione del Contratto).

**Tali termini saranno subordinati all'operatività dei mercati finanziari e a quanto previsto dal successivo art. 15 (Differimento delle operazioni in quote) a cui si fa rinvio. In caso di mancata operatività dei mercati finanziari le predette operazioni verranno portate a termine il primo Giorno Lavorativo utile in cui le transazioni potranno essere eseguite; nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che comportano il differimento e/o la sospensione delle operazioni in Quote, le predette operazioni saranno effettuate secondo la tempistica comunicata dalla Società all'investitore-contraente.**

**Qualora per la Società non sia fattibile eseguire, in tutto o in parte, le richieste di investimento o disinvestimento nei/dei relativi attivi sottostanti il Fondo Interno, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora una o più richieste di Switch pervenute alla Società dovessero essere di ingente ammontare e/o rappresentare una porzione rilevante del patrimonio del Fondo Interno in qualsiasi Giorno di Valorizzazione, la Società si riserva il diritto di differire il relativo disinvestimento e/o investimento degli/negli attivi sottostanti al/ai Giorno/i di Valorizzazione successivo/i secondo la tempistica che la Società comunicherà all'investitore-contraente di volta in volta.**

Il Contratto non prevede limiti al numero possibile degli Switch.

**E' opportuno sottolineare che lo Switch da Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Protetti** può comportare la perdita delle protezioni che caratterizzano questa tipologia di Fondi Interni di cui ai termini e ai modi riportati dettagliatamente nel Regolamento dei Fondi Interni all'art. 8 (Protezione delle Prestazioni).**

#### **ART. 14 OPZIONI DI CONTRATTO**

Il Contratto non prevede opzioni.

#### **ART. 15 DIFFERIMENTO DELLE OPERAZIONI IN QUOTE**

La Società si riserva il diritto di sospendere qualsiasi operazione in Quote di Fondi Interni qualora una delle società di gestione di cui all'art. 9 (Informazioni sui Fondi Interni) del Regolamento dei Fondi Interni, ai sensi del relativo regolamento di gestione, sospenda temporaneamente il calcolo del valore netto dell'inventario, l'emissione, la conversione, il rimborso delle quote di uno o più fondi sottostanti in cui i Fondi Interni sono investiti.

**Si precisa altresì che la Società si riserva il diritto di ritardare, differire e posticipare il calcolo del Valore Unitario della Quota di uno o più Fondi Interni qualora il valore degli attivi sottostanti non fosse disponibile nelle tempistiche prestabilite per ogni tipologia di attivo. In tale eventualità, la Società si riserva il diritto di valutare, in base alle circostanze di mercato e nell'interesse dell'investitore-contraente, se investire in liquidità i premi versati fintanto che le operazioni in Quote non saranno state ripristinate o, comunque, fino alla data che sarà ritenuta appropriata dalla Società nell'interesse dell'investitore-contraente.**

Inoltre, i gestori dei fondi e/o degli attivi in cui i Fondi Interni investono potrebbero, ai sensi del regolamento dei fondi e/o degli attivi, decidere discrezionalmente di sospendere il calcolo del valore netto di ciascun fondo o attivo, oppure il pagamento del valore di rimborso dello stesso, nei casi in cui lo ritenessero opportuno a causa di particolari ed eccezionali circostanze quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) qualora le borse valori o i mercati non regolamentati nei quali è quotata o scambiata una porzione significativa degli investimenti del fondo o dell'attivo sottostante siano chiusi, oltre che nei periodi festivi o durante i quali le contrattazioni sono ristrette o sospese;
- (ii) quando, in conseguenza di un evento politico, economico, militare o monetario o di ogni circostanza fuori dal controllo, dalla responsabilità o dal potere dei gestori del fondo o dell'attivo sottostante non possono essere posti in essere atti di disposizione degli investimenti secondo modalità ordinarie o senza che tali atti rechino pregiudizio agli interessi degli investitori;
- (iii) in caso di interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per la determinazione del prezzo o del valore di una porzione significativa degli investimenti del fondo o dell'attivo sottostante o quando il prezzo o il valore di ciascun investimento sottostante il fondo non può essere tempestivamente o accuratamente accertato;
- (iv) quando i gestori dei fondi e/o degli attivi non sono in grado di reperire le risorse necessarie per effettuare pagamenti o rimborsi obbligatori di tali attivi o delle quote o azioni del fondo, oppure quando qualsiasi trasferimento di fondi per effettuare e/o acquisire investimenti o pagamenti dovuti ad investitori per l'uscita da un fondo non potrebbe, a parere dei gestori, essere effettuato a tassi di cambio ordinari; o
- (v) qualora venga deliberata la liquidazione del fondo o dell'attivo sottostante.

**Pertanto, qualora una delle suddette circostanze dovesse verificarsi, al fine di proteggere gli interessi degli investitori-contraenti, la Compagnia potrà sospendere qualsiasi operazione prevista dal Contratto che presupponga l'investimento di Quote dei Fondi Interni (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nuove sottoscrizioni, versamenti aggiuntivi e switch), il disinvestimento di Quote dei Fondi Interni (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i riscatto totali o parziali, recessi, switch) e/o la valorizzazione delle Quote dei Fondi Interni (calcolo e pubblicazione del Valore Unitario della Quota).**

**Tali transazioni potranno essere differite al successivo Giorno di Valorizzazione disponibile o al Giorno di valuta del pagamento del rimborso indicati dal gestore dei fondi e/o degli attivi sottostanti ai Fondi Interni.**

**In ciascuno dei casi sopra indicati la Società informerà tempestivamente gli investitori-contraenti interessati, sulla situazione e sui tempi della sospensione sopra descritta.**

**Inoltre, qualora per la Società non sia fattibile eseguire, in tutto o in parte, le richieste di investimento o disinvestimento nei/dei relativi attivi sottostanti al Fondo Interno ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:**

- (i) qualora la Società dovesse ricevere uno o più versamenti di Premio Unico Iniziale e Premio Unico Aggiuntivo il cui ammontare da destinare al Fondo Interno, in tutto o in parte, è ingente e/o rappresenta una porzione rilevante del patrimonio del Fondo Interno in qualsiasi Giorno di Valorizzazione;**
- (ii) qualora una o più richieste di Switch pervenute alla Società dovessero essere di ingente ammontare e/o rappresentare una porzione rilevante del patrimonio del Fondo Interno in qualsiasi Giorno di Valorizzazione;**
- (iii) qualora il pagamento dovuto dalla Compagnia a fronte di ciascuna richiesta di Recesso, Riscatto Parziale, Riscatto Totale, decesso dell'Assicurato pervenuta alla Società, rappresenti una percentuale rilevante del patrimonio del Fondo Interno in qualsiasi Giorno di Valorizzazione.**

**la Società si riserva il diritto di differire al/ai Giorno/i di Valorizzazione successivo/i l'investimento e/o il disinvestimento nei/dei relativi attivi sottostanti al Fondo Interno, secondo la tempistica che la Società comunicherà all'investitore-contraente di volta in volta.**

#### **ART. 16 MODIFICHE AL CONTRATTO**

La Società ha designato un Attuario, tra i cui obblighi è compreso quello di relazionare gli Amministratori in ordine alla tutela degli interessi degli investitori-contraenti, la valutazione degli obblighi della Società e la certificazione della sua solvibilità. L'Attuario è inoltre responsabile nei confronti dell'Organo di Vigilanza e Controllo Irlandese (IRFSA) che richiede annualmente una situazione di bilancio completa, corredata da un rapporto dettagliato da parte dell'Attuario stesso. A seguito di quanto sopra specificato, per tutto il periodo di validità del Contratto, la Società, anche su segnalazione dell'Attuario e al ricorrere di un giustificato motivo, si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni di Assicurazione e il Regolamento dei Fondi Interni a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria, della legislazione sui contratti di assicurazione sulla vita, prodotti e/o servizi finanziari, dell'andamento demografico, dell'inflazione e di altre variabili di mercato, nonché di mutati criteri gestionali e di qualsiasi ulteriore variabile che, anche su segnalazione dell'Attuario e al ricorrere di un giustificato motivo, possa influire sulla profittabilità e solvibilità del Contratto. A tal riguardo la modifica potrà interessare:

- l'ammontare delle Spese di cui al precedente art. 9 (Spese);
- la percentuale delle Retrocessioni Annue di alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 13.2 (Costi indirettamente a carico dell'investitore-contraente) e, Parte III, Sezione E,

Paragrafo 12 (Situazioni di conflitto di interesse) del Prospetto Informativo e all'art. 5 (Retrocessioni) del Regolamento dei Fondi Interni;

- il valore minimo dei premi di cui al precedente art. 5 (Versamento dei premi);
- esclusione di uno o più Fondi Interni nei quali destinare il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi di cui al precedente art.5 (Versamento dei premi)
- il Valore Minimo del Contratto di cui al precedente art. 5.2 (Valore minimo del Contratto);
- il Valore Minimo dei Fondi Interni di cui al precedente art. 5.1 (Valore minimo dei Fondi Interni);
- il controvalore minimo per cui può essere richiesto il Riscatto parziale di cui al precedente art. 11 (Riscatto parziale);
- il controvalore minimo per cui può essere effettuato uno Switch di cui al precedente art. 13 (Switch);
- la determinazione del Valore delle Quote di cui al precedente art. 3 (Modalità di perfezionamento del Contratto e operazioni successive – conversione del premio in quote) e all'art. 9 (Informazione sui Fondi Interni) del Regolamento dei Fondi Interni.
- esclusione di uno o più Fondi Interni verso il quale effettuare il trasferimento di quote (Switch) di altri Fondi Interni collegati al Contratto di cui al precedente art.13.

L'elenco delle modifiche di cui sopra è da intendersi meramente esemplificativo ed informativo, ma non esaustivo, poiché la Società, in base alla segnalazione dell'Attuario designato effettuata secondo le modalità sopra indicate, potrà modificare le presenti Condizioni di Assicurazione e il Regolamento dei Fondi Interni ogni qualvolta vi siano variabili che possano compromettere la profittabilità e la solvibilità del Contratto stesso.

Nei casi previsti nel presente articolo, la Società comunica preventivamente all'investitore-contraente le modifiche che la stessa intende apportare al Contratto. Qualora l'investitore-contraente non intenda accettare le modifiche di cui al presente articolo deve darne comunicazione alla Società entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui ha avuto notizia della modifica, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso, il Contratto si intenderà risolto ed all'investitore-contraente sarà restituita una somma pari al controvalore delle Quote attribuite al Contratto, calcolata ai sensi di quanto previsto ai precedenti artt. 8 (Revoca della Proposta e diritto di Recesso) e 10 (Riscatto totale) valorizzata secondo la tempistica indicata all'art. 3.2 (Operazioni successive alla conclusione del Contratto). Il pagamento dovuto dalla Società sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta dell'investitore-contraente e, comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di disinvestimento degli attivi sottostanti ai Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi**. In mancanza di comunicazione da parte dell'investitore-contraente, il Contratto resterà in vigore alle nuove condizioni.

Fermo restando che nel caso in cui trovi applicazione la disposizione di cui all'articolo 15 (Differimento delle operazioni in Quote), il termine di 30 giorni decorrerà dalla ripresa delle operazioni in quote differite ai sensi dell'art. 15 (Differimento delle operazioni in Quote).

#### **ART. 17 PRESTITI**

Il Contratto non prevede la concessione di prestiti.

#### **ART. 18 CESSIONE - PEGNO**

L'investitore-contraente può cedere il Contratto a terzi, ai sensi degli articoli 1406 e seguenti del Codice Civile, e dare in pegno i diritti che dallo stesso Contratto gli derivano. La cessione e la costituzione del pegno divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione da parte dell'investitore-contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. In caso di pegno, tutte le operazioni e/o variazioni sul Contratto richiedono il consenso scritto del creditore pignoratizio.

## **ART. 19 BENEFICIARI**

L'investitore-contraente deve designare, fornendo alla Compagnia gli estremi anagrafici necessari all'identificazione, uno o più Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, salvo il caso in cui l'investitore-contraente abbia comunicato per iscritto alla Società di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di accettare il beneficio. In tal caso le operazioni di Premio Unico Aggiuntivo, Riscatto, Switch e costituzione di pegno richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di più Beneficiari deve inoltre riportare in modo chiaro la ripartizione percentuale del beneficio fra i Beneficiari. La designazione del Beneficiario e le eventuali revoche o modifiche alla stessa devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Un soggetto che risulti *Soggetto degli Stati Uniti d'America* ai fini delle Imposte Federali USA sui Redditi non può essere designato Beneficiario del Contratto e, ai fini della Polizza, si precisa che:

- (i) il termine "U.S.A." indica gli Stati Uniti d'America;
- (ii) per "*Soggetto degli Stati Uniti d'America* ai fini delle Imposte Federali USA sui Redditi" si intende quel soggetto avente cittadinanza statunitense o che risiede negli Stati Uniti d'America nonché qualunque società di persone e qualunque società fiduciaria statunitense che sia controllata da uno o più soggetti statunitensi e che rientri nella competenza delle autorità fiscali statunitensi.

La designazione del Beneficiario effettuata in violazione delle previsioni disposizioni di cui al presente articolo verrà ritenuta nulla ed invalida.

L'investitore-contraente si impegna altresì a comunicare alla Società, entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, se il Beneficiario designato sia divenuto cittadino e/o soggetto residente negli Stati Uniti d'America "*Soggetto degli Stati Uniti d'America*" ai fini delle Imposte Federali USA sui Redditi.

Qualora al momento del decesso dell'Assicurato, o in caso di due Assicurati, dell'ultimo degli Assicurati, l'investitore-contraente non avesse comunicato alla società che il Beneficiario designato è un "*Soggetto degli Stati Uniti d'America* ai fini delle Imposte Federali USA sui Redditi", la Compagnia riconoscerà al Beneficiario designato una somma pari al controvalore delle Quote attribuite al Contratto calcolata ai sensi di quanto previsto al precedente art. 7 (Prestazioni in caso di decesso).

Ai fini del pagamento, il Beneficiario dovrà fornire alla Compagnia le coordinate bancarie (codice IBAN) di un "conto corrente non residenti in euro" presso una banca avente sede o filiale in Italia.

La designazione del Beneficiario diventa inoltre irrevocabile nei seguenti casi:

- a) al decesso dell'investitore-contraente e, nel caso in cui il Contratto sia stato sottoscritto da due investitori-contraenti, al decesso del primo di essi;
- b) successivamente al decesso dell'Assicurato qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di accettare il beneficio.

Si precisa che qualora l'investitore-contraente optasse per la designazione dei Beneficiari come indicata in Proposta ("*Il/i Contraente/i indicato/i nella sez. A della presente Proposta, se diverso/i dall'Assicurato. Qualora il/i Contraente/i coincida/no con l'Assicurato, i di lui/loro eredi testamentari - o legittimi, se in assenza di testamento - in parti uguali*") la Società:

- I. nel caso in cui l'investitore-contraente sia diverso dall'Assicurato, provvederà al pagamento della somma dovuta in favore dell'investitore-contraente stesso;
- II. nel caso in cui l'investitore-contraente coincida con l'Assicurato, provvederà al pagamento della somma dovuta in favore dei suoi eredi testamentari (o legittimi, in mancanza di testamento) in parti uguali;

- III. nel caso in cui l'investitore-contraente coincida con l'Assicurato ed il Contratto sia stato stipulato da due investitori-contraenti, provvederà al pagamento del 50% della somma dovuta in favore degli eredi testamentari (o legittimi, in mancanza di testamento) di ciascun investitore-contraente in parti uguali.

#### **ART. 20 ISTITUZIONE DI NUOVI FONDI INTERNI**

La Società ha la facoltà di istituire ulteriori Fondi Interni da collegare al Contratto, ai quali ciascun investitore-contraente potrà accedere con le modalità previste ai precedenti artt. 3.2 (Operazioni successive alla conclusione del Contratto), 5.1 (Valore minimo dei Fondi Interni) e 13 (Switch). Ogni Fondo Interno di nuova costituzione sarà disciplinato da apposito regolamento come previsto al successivo art. 21 (Fusione ed Estinzione Fondi Interni).

#### **ART. 21 FUSIONE ED ESTINZIONE DI FONDI INTERNI**

La Società può inoltre disporre la fusione di Fondi Interni con altri Fondi Interni della Società stessa mediante opportuna comunicazione all'investitore-contraente che verrà contestualmente informato anche delle conseguenze che tale operazione comporta ai fini del Contratto.

La Società, inoltre, si riserva la facoltà di estinguere uno o più Fondi Interni collegati al Contratto. In tal caso non saranno più accettati ulteriori versamenti di premi o Switch destinati al Fondo Interno o ai Fondi Interni cessati. La Società comunica tale circostanza all'investitore-contraente con un preavviso di 30 (trenta) giorni. L'investitore-contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà far pervenire alla Società:

- I. richiesta di Switch gratuito delle Quote attribuite al Fondo Interno o ai Fondi Interni cessati in altro o altri Fondi Interni, indicando per iscritto il Fondo o i Fondi Interni prescelti;
- II. richiesta di risoluzione, con conseguente liquidazione delle Quote attribuite al Contratto secondo quanto previsto al precedente art. 16 (Modifiche al Contratto).

In mancanza di detta comunicazione entro il termine previsto, la Società provvederà a trasferire il controvalore delle Quote del Fondo Interno estinto nel Fondo Interno **AIG Fondo Liquidità**.

**È opportuno sottolineare che la chiusura di uno o più Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG FONDI PROTETTI** può comportare la perdita delle protezioni descritte all'art. 8 (Protezione delle Prestazioni) del Regolamento dei Fondi Interni.**

#### **ART. 22 RISERVATEZZA DEI DATI**

Il trattamento dei dati personali in adempimento del Contratto avviene in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. In riferimento a tale trattamento si rinvia a quanto riportato nell'Informativa sulla Privacy (Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – Privacy) allegata alle Condizioni di Assicurazione.

#### **ART. 23 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

Affinché la Società possa effettuare i pagamenti dovuti, l'investitore-contraente è tenuto a fornire alcuni documenti che attestino l'esistenza di un obbligo in tal senso in capo alla Società e che siano idonei ad identificare i soggetti aventi diritto al pagamento. I suddetti documenti, nei diversi casi previsti, sono di seguito elencati:

##### **(i) Revoca della Proposta**

- richiesta firmata dall'investitore-contraente indirizzata alla Società;
- originale della Proposta.

##### **(ii) Recesso dal Contratto**

- richiesta firmata dall'investitore-contraente indirizzata alla Società;
- originali, con eventuali appendici contrattuali, della Proposta e della Lettera di Conferma dell'Investimento.

(iii) **Riscatto parziale**

- richiesta firmata dall'investitore-contraente indirizzata alla Società nella quale si specifica l'importo del riscatto.

(iv) **Pagamento di Somme Periodiche**

- richiesta firmata dall'investitore-contraente indirizzata alla Società nella quale si specificano i termini del piano di riscatti parziali programmati.

(v) **Riscatto totale**

- richiesta firmata dall'investitore-contraente indirizzata alla Società nella quale si specificano i termini del Riscatto;
- originali, con eventuali appendici contrattuali, della Proposta e della Lettera di Conferma dell'investimento.

Resta inteso che nei casi previsti ai punti (iii), (iv) e (v), le relative richieste vanno effettuate mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica all'uopo predisposta dalla Società e dalla stessa fornita all'investitore-contraente.

(vi) **Decesso dell'Assicurato o dell'ultimo degli Assicurati**

- richiesta firmata dal Beneficiario;
- indirizzo, fotocopia di valido documento d'identità e codice fiscale del Beneficiario;
- nel caso in cui il Beneficiario risulti minorenne (o incapace/interdetto), decreto del giudice tutelare con l'autorizzazione in capo al legale rappresentante del minorenne o incapace/interdetto a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;
- originali, con eventuali appendici contrattuali, della Proposta di Assicurazione e della Lettera di Conferma dell'investimento;
- certificato medico che attesti le cause del decesso dell'Assicurato;
- certificato di morte dell'Assicurato qualora il Contratto preveda due Assicurati, il certificato di morte anche dell'Assicurato precedentemente deceduto, nel caso non sia stato già trasmesso alla Società al verificarsi dell'evento);
- nel caso in cui l'Assicurato coincida con l'investitore-contraente, atto notorio (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di due testimoni, sul quale viene indicato se l'investitore-contraente stesso ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata alla Società e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi, contenere la precisazione che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido oltre che specificare l'identità degli eredi testamentari, loro età e capacità di agire.

In caso di necessità o in presenza di situazioni di fatto che impongano particolari esigenze istruttorie, la Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione probatoria. Le spese relative all'acquisizione di tutta la documentazione suddetta sono direttamente a carico dei Beneficiari.

In caso di smarrimento degli originali della Lettera di Conferma dell'investimento, dovrà essere consegnata una dichiarazione attestante lo smarrimento.

Una volta verificata la sussistenza dell'obbligo del pagamento in capo alla Società, questo avverrà entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della documentazione completa presso la sede della Società ad eccezione del caso dei Fondi Interni appartenenti alla categoria **AIG Fondi Alternativi** in relazione ai quali il pagamento sarà effettuato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal disinvestimento degli attivi sottostanti. Nel caso in cui il pagamento non avvenga entro questo termine, la Società sarà tenuta a corrispondere interessi moratori al tasso legale a favore del Beneficiario. I pagamenti della Società saranno effettuati esclusivamente mediante accredito su conto corrente dei soggetti aventi

diritto a riceverli tramite l'indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN). In nessun caso si farà luogo a pagamento in contanti.

**Si precisa inoltre che, nel caso in cui il pagamento dovuto rappresenti una percentuale rilevante delle masse gestite a fronte di ciascun Fondo Interno e al fine di salvaguardare gli interessi degli investitori-contraenti, la Compagnia si riserva il diritto di effettuare il relativo disinvestimento degli attivi sottostanti in modo scaglionato, decorsi 30 giorni dalla ripresa delle operazioni in quote differite ai sensi dell'art. 15.**

#### **ART. 24 COMUNICAZIONI**

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, lettera consegnata a mano e debitamente datata e controfirmata per ricevuta, sempre che sia indirizzata come segue:

(i) se alla Società, presso la Rappresentanza Generale per l'Italia, all'indirizzo seguente:

##### **AIG Life (Ireland) Limited**

Rappresentanza Generale per l'Italia  
Via Olona 2  
20123 Milano, Italia  
telefono 02 006361  
telefax 02 00636200  
email: info.AIGLITA@aig.com.

(ii) se all'investitore-contraente, all'indirizzo dello stesso, come risulta dalla Proposta o da comunicazioni successive effettuate per iscritto dall'investitore-contraente stesso durante la vita del Contratto.

#### **ART. 25 TASSE E IMPOSTE**

Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico dell'investitore-contraente o del Beneficiario, secondo quanto meglio specificato alla Parte I, Sezione C, Paragrafo 15 (Regime Fiscale) del Prospetto Informativo.

#### **ART. 26 RIFERIMENTI A NORME DI LEGGE**

Il Contratto, ogni documento ad esso allegato e tutte le comunicazioni ad esso relative sono redatti in lingua italiana. Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Prospetto Informativo o dal Regolamento dei Fondi Interni, si fa rinvio alle norme di legge applicabili.

#### **ART. 27 FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative al Contratto, sarà competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui risiede o è domiciliato l'investitore-contraente.

**INFORMATIVA SULLA PRIVACY**  
**(ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196)**

La Legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali è stata abrogata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2004, il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, il "Codice"). In relazione ai dati personali relativi all'investitore-contraente e/o Assicurato (di seguito, "Interessato" ai fini della presente informativa) che formeranno oggetto di trattamento da parte della Società in qualità di Titolare del trattamento la Società, ai sensi dell'art. 13 del Codice, fornisce all'Interessato le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali dell'Interessato e sui relativi diritti riconosciuti dal Codice. Il trattamento eseguito dalla Società avrà ad oggetto i dati personali e sensibili dell'Interessato (di seguito, collettivamente, i "Dati Personali"); per dati sensibili si intendono ai sensi del Codice i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale e i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

*1. Finalità del trattamento dei dati*

I Dati Personali dell'Interessato saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) espletamento, da parte del Titolare, delle attività funzionali alla conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione richiesto ovvero in essere con l'Interessato e gestione e liquidazione degli importi dovuti esclusivamente in relazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) con specifico riferimento ai dati sensibili, il Titolare tratterà solo i dati relativi allo stato di salute dell'Interessato esclusivamente per le finalità di cui al precedente punto a).
- c) con riferimento ai soli dati personali dell'Interessato e solo in seguito al conferimento del consenso al trattamento da parte dell'Interessato, il Titolare potrà trattare tali dati personali anche per finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società e di altre società del gruppo AIG.

*2. Modalità del trattamento dei dati*

Il trattamento dei Dati Personali:

- a) avrà ad oggetto Dati Personali di cui il Titolare è già lecitamente in possesso e gli ulteriori dati che l'Interessato conferirà alla Società ovvero che la Società riceverà, ove lecito, da terzi;
- b) è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto, interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione, distruzione; le attività necessarie a garantire la sicurezza e protezione dei Dati Personali, comprese le attività finalizzate ad assicurare accessibilità, confidenzialità, integrità e tutela dei Dati Personali;
- c) è eseguito anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, con l'adozione di modalità e procedure funzionalmente necessarie al perseguimento delle finalità di trattamento sopra specificate ed in conformità alle disposizioni vigenti in tema di sicurezza, con particolare ma non esclusivo riferimento all'Allegato B al Codice (Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza);
- d) in conformità all'art. 3 del Codice (principio di necessità nel trattamento dei dati), i sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo

l'utilizzazione di dati personali ed identificativi non necessari alle finalità di trattamento sopra specificate;

- e) è svolto sia direttamente dall'organizzazione del Titolare sia tramite soggetti esterni a tale organizzazione che fanno parte della catena distributiva del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa) ovvero di cui il Titolare si serve per la prestazione di specifici servizi ed attività funzionalmente necessarie alle finalità di cui alle lettere a) e b) del punto 1 che precede.

### *3. Conferimento dei dati*

Ferma l'autonomia personale dell'Interessato, il conferimento dei Dati Personali è:

- a) obbligatorio per le attività di trattamento eseguite in adempimento di obblighi stabiliti in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio in relazione alla normativa sull'antiriciclaggio);
- b) necessario in relazione alle attività di trattamento funzionalmente necessarie alla conclusione di nuovi rapporti ovvero alla gestione ed esecuzione di rapporti giuridici in essere, ivi compresa la gestione e liquidazione degli importi dovuti;
- c) facoltativo con riferimento ai soli dati personali dell'Interessato per lo svolgimento di attività di trattamento finalizzate ad informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi della Società e di prodotti di altre società del gruppo AIG.

### *4. Conseguenze in caso di rifiuto di conferimento di dati*

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i Dati Personali:

- b) nei casi di cui al precedente punto 3, lettere a) e b), comporta l'impossibilità per il Titolare di concludere od eseguire i relativi contratti, ivi compresa la liquidazione degli importi dovuti;
- c) nei casi di cui al precedente punto 3, lettera c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione ma preclude al Titolare la possibilità di svolgere nei confronti dell'Interessato attività d'informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi propri o di altre società del gruppo AIG.

### *5. Ambito di comunicazione dei Dati Personali*

- a) I Dati Personali saranno accessibili all'interno dell'organizzazione societaria del Titolare esclusivamente alle persone che hanno bisogno di conoscerli in ragione delle loro mansioni in concomitanza con il perseguimento delle finalità di trattamento sopra specificate in qualità di incaricati del trattamento e, ove nominato, al Responsabile del trattamento. L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati resterà a Vostra disposizione presso il Titolare;
- b) i Dati Personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3, lettere a) e b) ed in caso di comunicazioni richieste per legge - agli altri soggetti della c.d. catena assicurativa, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione ed altri prodotti finanziari (ad esempio Banche e SIM); consulenti, anche legali, della Società, professionisti e collaboratori autonomi di cui la Società si serve nell'esercizio della propria attività; società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi); istituti bancari e/o di credito; soggetti esterni all'organizzazione del Titolare di cui il Titolare si serve per la prestazione di specifici servizi ed attività funzionalmente necessarie alle finalità di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1 che precede nonché a chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari;
- c) per le finalità di cui al precedente punto 1, lettera b) che precede, i Dati Personali potranno essere comunicati a società del gruppo AIG (vale a dire società controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.);

- d) i soggetti terzi sopra specificati potranno trattare i Dati Personali in qualità di Titolari, Responsabili od Incaricati del trattamento, a seconda del caso. Il rapporto privacy tra il
- e) Titolare e tali soggetti terzi sarà configurato e gestito dal Titolare in conformità al Codice;
- f) i Dati Personali non saranno in alcun caso diffusi.

#### *6. Trasferimento dei dati all'estero*

Dato che la Società ha sede in Irlanda, i Dati Personali verranno trasferiti verso tale paese. Inoltre, data la struttura internazionale del gruppo AIG, i Dati Personali potranno essere trasferiti verso società appartenenti al gruppo AIG aventi sede in Paesi dell'Unione Europea o Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, quali, a titolo esemplificativo, American Life Insurance Company (Alico), con sede in 1 Alico Plaza, Wilmington, Delaware 19801 USA (e le sue rappresentanze in Gran Bretagna in Alico House, 22 Addiscombe Road, Croydon, Gran Bretagna ed AIG Management (UK) Limited con sede in Alico House, 22 Addiscombe Road, Croydon, Gran Bretagna); American International Group, Inc., con sede in Pine Street, New York, New York 10270, USA; e AIG Europe S.A. con sede in Tour AIG 92079, Paris La Defense, Francia.

#### *7. Diritti dell'Interessato*

L'art.7 del Codice riconosce all'Interessato specifici diritti, tra cui il Titolare ricorda all'Interessato, a titolo puramente esemplificativo, il diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati e della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere l'accesso, la cancellazione per violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la trasformazione in forma anonima dei dati ed il blocco per motivi legittimi del trattamento.

#### *8. Titolare del trattamento*

Ai sensi del Codice, il Titolare del trattamento dei Dati Personali è AIG Life (Ireland) Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Olona 2 – 20123 – Milano.